



Diritto e Rovescio

aderente A.STA.F.

Periodico dell'Associazione Provinciale Forense. Registrato presso il Tribunale di Bergamo il 15/10/1983 al n. 30 R.S. Sede e Redazione presso Associazione Provinciale Forense - Tribunale di Bergamo Via Borfuro, 11 - tel. 035 245351 - fax 035 243497

Direttore responsabile: Barbara Bari

Direttore editorialista: Antonio Maria Galli Segretaria di redazione: Valentina Dolci Comitato di Redazione: Giovanni Bertino, Patrizia D'arcangelo, Carlo Dolci, Valentina Dolci, Paolo Monari, Giorgio Nespoli. Componenti onorari: Pier Alberto Biressi, Paolo Corallo.

Hanno collaborato: Pier Enzo Baruffi, Ennio Bucci, Michele Carlone, Paolo Corallo, Luca Di Nardo, Patrizia D'Arcangelo, Giovanni Bertino, Carlo Dolci, Valentina Dolci, Giorgio Nespoli.

Questo numero è stato stampato in 3.100 copie. È stato inviato:

- a tutti gli avvocati bergamaschi iscritti all'albo e ai praticanti Avvocati iscritti all'Associazione;
- a tutti i magistrati e ai giudici di pace degli uffici giudiziari di Bergamo e provincia;
- ai cancellieri ed agli ufficiali giudiziari;
- ai delegati O.U.A. ed ai delegati alla Cassa;
- a tutti i membri del C.N.F.;
- a tutte le testate A.STA.F.

Se qualcuno non riceve il nostro periodico e desidera riceverlo, o se l'indirizzo è sbagliato o ci vuole segnalare altri indirizzi, scriva una lettera con nome ed indirizzo preciso presso la nostra sede. Se qualcuno non desidera riceverlo, lo comunichi all'Associazione.

Foto e pubblicità a cura di Giovanni Bertino e Barbara Bari Progetto Grafico: GF Studio - Seriate (Bg) Stampa: Algigraf - Brusaporto (Bg)

Avv. FRANCO UGGETTI - Presidente

Avv . CHIARA IENGO - *Vice Presidente* Avv . ERNESTO TUCCI - *Tesoriere*

Avv . FRANCESCA PIERANTONI - Segretario

Avv . PIER ENZO BARUFFI

Avv . ANNALISA BOCCI

Avv . EGLE FABIO

Avv . GIULIO FUSTINONI

Avv . MASSIMO TUCCI

- Revisori dei Conti Avv. FRANCO BERTACCHI - Presidente Avv. BARBARA CARSANA Avv. AMBROGIO FALCHETTI
- Collegio dei Probiviri Avv. CARLO DOLCI - Presidente Avv. ALESSANDRO BALDASSARRE Avv. GABRIELE TERZI
- Comitato coordinatore Sezione Giovani Avv. Patrizia D'Arcangelo Dr. Luca Di Nardo Avv. Valentina Dolci Dr. Daniela Marchiori Avv. Neugel Percassi Dr. Carlo Pressiani Dr. Emanuela Selogni Avv. Ernesto Nicola Tucci

Avv. Daniele Zucchinali

FESTA D'ESTATE

I giovani avvocati alla serata ARMR con il patrocinio di APF tenutasi il 4 settembre.



Sommario

settembre 2014 I numero 73

| Destinazione Venezia | 3 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Il Consiglio Distrettuale di Disciplina giudicherà il comportamento degli avvocati | 6 |
| Suite bergamasque | 8 |
| L'avvocato telematico | 9 |
| Notifiche in proprio: la situazione a Bergamo | 12 |
| Anche il contributo unificato si può pagare per via telematica | 14 |
| La nuova legge professionale forense e i giovani | 14 |
| Il piano nazionale garanzia giovani e il protocollo Confprofessioni - ADEPP | 17 |
| Il praticante a cottimo | 18 |
| Striscia la notizia del Foro | 20 |
| Super partes penale | 21 |
| Ancora sulla 'governance' della Cassa | 22 |
| Idee a rovescio | 23 |



Destinazione Venezia Unità vo' cercando, che' si cara...

RIFLESSIONI SU VENT'ANNI DI TENTATIVI DI UNITÀ DELL'AVVOCATURA

ent'anni dopo" è il titolo di un romanzo di Dumas padre che costituisce il sequel del più famoso "I tre moschettieri" e avvicinandosi il XXXII Congresso Forense che si terrà a Venezia dal 9 al 12 ottobre, viene proprio in mente quel titolo.

Si ritorna, infatti, a Venezia esattamente vent'anni dopo quel Congresso Straordinario del 1994, svoltosi nell'isola di San Giorgio, in cui si diede vita all'Organismo Unitario dell'Avvocatura, allora ancora in forma provvisoria, che diventerà definitiva al Congresso di Maratea l'anno successivo. Il prossimo Congresso Forense può essere l'occasione di rilancio dell'idea di avere una rappresentanza politica unitaria che alcuni avevano salutato come esempio da imitare nel mondo delle libere professioni oppure quella di seppellire definitivamente questa esperienza dalla vita difficile e contrastata.

Prima di prendere una decisione è necessario fare, sia pure sinteticamente, un bilancio e dare un giudizio di questa esperienza.

Se dobbiamo guardare all'obiettivo primario che ci si era posti allora, e cioè quello di dare all'Avvocatura italiana un

organismo di rappresentanza politica unitaria capace di essere la sintesi delle varie anime e rappresentanze del mondo forense (Consiglio Nazionale Forense, Ordini, Unioni Regionali, Cassa Forense, Associazioni) e porsi come interlocutore unico ed esclusivo del mondo politico (Partiti, Parlamento, Governo) e della Magistratura per quanto riguarda i temi della professione e della giustizia, dobbiamo onestamente riconoscere che non ce l'ha fatta.

Questo perché col tempo è venuta meno la volontà unitaria che avrebbe richiesto a tutti coloro che si erano riconosciuti nell'Organismo di fare un passo indietro e di rinunciare ad una parte della propria "sovranità" per far confluire nell'Organismo le proprie idee e proposte confrontandole nel dibattito interno al fine di uscire all'esterno con un'unica voce.

Ma già al Congresso di Maratea del 1995 in cui fu approvato il nuovo Statuto del Congresso e dell'O.U.A. si sfilarono le Camere Penali che iniziarono una vera e propria guerra di logoramento nei confronti dell'O.U.A (addirittura avanzando ipotesi di reato nel finanziamento da parte degli Ordini e arrivando a deliberare l'incompatibilità assoluta tra







l'iscrizione alle Camere Penali e la collaborazione, a qualsiasi titolo e livello, con l'O.U.A.), salvo chiederne e sollecitarne strumentalmente l'appoggio ogni qualvolta faceva loro comodo (ricordo alcuni scioperi indetti congiuntamente da Camere Penali ed O.U.A. e la comune presa di posizione contro le improvvide dichiarazioni dell'allora Presidente della Repubblica, Scalfaro, che aveva parificato il ruolo svolto dai difensori in alcuni processi a quello dei terroristi). Il C.N.F., nonostante lo Statuto gli riconoscesse chiaramente la "rappresentanza istituzionale" temette la concorrenza dell'O.U.A. e, a partire dalla presidenza Buccico (1997), non perse occasione per minare il terreno dell'intesa unitaria e cercare di recuperare la supremazia della rappresentanza. Insomma iniziò una lunga e logorante "guerra delle investiture" che ricordava, "si parva licet", quella medioevale tra Papato e Impero.

Con queste premesse la vita dell'O.U.A. fu difficoltosa e travagliata e dal 1999 in poi ad ogni Congresso fu messa in discussione la sua sopravvivenza.

Così al Congresso di Napoli nel 1999 fu solo grazie all'iniziativa di A.N.F. e del suo Segretario che, all'ultimo giorno del Congresso ormai dato per concluso, i delegati poterono votare per l'elezione dei componenti dell'Assemblea dell'O.U.A.

Al successivo Congresso di Firenze del 2001, col dichiarato obiettivo di concordare modifiche statutarie che ponessero fine al contenzioso tra CNF e OUA, si decise di con-

vocare l'anno successivo un Congresso straordinario che si tenne a Verona.

In questo Congresso, per mantenere l'unità dell'avvocatura, ma in realtà subendo il ricatto di chi non la voleva, venne assunta l'infausta decisione di attribuire al Presidente del C.N.F. il potere di convocare il congresso.

Le conseguenze di tale scelta furono evidenti quando nel 2006 ci volle una rivolta di Ordini e Associazioni, sfociata in un Convegno organizzato a Venezia dal Triveneto, per costringere l'allora, ed ancora attuale, Presidente del C.N.F. a convocare per ottobre la sessione congressuale a Roma.

E ciò nonostante nella precedente fase congressuale, tenutasi a Milano l'anno prima (infatti per accontentare gli ordini di Milano e Roma, i più numerosi d' Italia, e indurli a versare il contributo dovuto all'O.U.A., il _XXVIII Congresso Forense venne diviso in due sessioni), la proposta di abolire l'O.U.A. fosse stata respinta con il 70% dei voti congressuali.

Ma non fu solo per colpa dei "nemici esterni" se l'O.U.A. non riuscì a raggiungere gli obiettivi prefissi; ciò, infatti, dipese anche da carenze e limiti intrinseci che apparvero evidenti fin dall'inizio della sua attività.

Innanzitutto ci fu una scarsa conoscenza dell'organismo da parte della base degli iscritti i quali parteciparono in percentuali minime alle assemblee degli ordini convocate per l'elezione dei delegati congressuali che, a loro volta, dovevano eleggere i componenti dell'assemblea.

Inoltre, questi ultimi, non avevano alcun rapporto diretto,



organizzativo e politico, con il distretto che li aveva espressi e con le realtà, anche associative, ivi esistenti.

Altro elemento che certamente non contribuì a un buon funzionamento dell'O.U.A. era il numero eccessivo dei componenti dell'assemblea che, ciononostante, non è riuscita a diventare un vero e proprio "Parlamentino dell'avvocatura" come qualcuno aveva auspicato.

Ma, a mio giudizio, alla base delle difficoltà dell'O.U.A. è stato il criterio di scelta dei componenti dell'assemblea eletti nell'ambito delle delegazioni distrettuali secondo criteri prevalentemente personali e rispondenti ad esigenze locali.

Si sarebbero, invece dovuti, eleggere i delegati, o almeno una loro metà, sulla base di liste nazionali che rappresentassero le varie posizioni politiche (si badi: politiche, non partitiche!) esistenti all'interno dell'avvocatura, come propose inutilmente A.N.F. al citato Congresso di Milano.

Purtroppo con l'andar del tempo, e nonostante gli sforzi profusi da molti, divenne sempre più evidente la perdita di autorevolezza e credibilità dell'O.U.A., che ebbe da un lato come contraltare un rafforzamento del ruolo di C.N.F. e degli Ordini (consacrato ora dalla nuova legge professionale) e dall'altro un distacco sempre maggiore delle Associazioni, ANF compresa.

Il risultato di questa situazione fu un ritorno alla "Babele delle lingue" e cioè a quel periodo in cui ciascuno voleva avere e far sentire la sua voce convinto di avere un proprio ruolo rappresentativo, ma in realtà nessuno era veramente ascoltato da chi (Partiti, Governo, Parlamento) era chiamato a decidere in materia di giustizia.

In questa situazione nessuno è uscito vincitore, ma c'è un sicuro sconfitto: l'Avvocatura Italiana nel suo insieme, come è dimostrato dai provvedimenti legislativi di questi ultimi anni e dal fatto che sempre più spesso sui media gli avvocati italiani sono additati alla pubblica opinione come responsabili della crisi della giustizia perché, anche a causa del loro numero eccessivo, provocano un indebito aumento del contenzioso e le conseguenti lungaggini delle procedure, hanno costi eccessivi, sono scarsamente preparati e affidabili e via discorrendo.

Altro che "lobby degli avvocati", come qualcuno, certo in maniera non disinteressata, ha affermato, ritenendo che il notevole numero di avvocati presenti sui banchi del Parlamento costituisca una forma di rappresentanza della categoria in grado di attuare un'efficace tutela dei suoi interessi "corporativi".

Troppo lungo sarebbe l'elenco degli errori che l'Avvocatura, nelle sue varie rappresentanze, ha commesso in questi anni e che hanno portato alla situazione attuale di crisi della professione, in cui un esorbitante numero di colleghi (conseguenza anche del mancato rispetto della normativa sullo

svolgimento della pratica da parte di molti avvocati), cerca disperatamente di sopravvivere in un mercato divenuto sempre più magro e ristretto e senza avere la capacità di individuare nuovi possibili sbocchi professionali.

E allora che fare?

Con quale spirito e con quali prospettive andremo a Venezia a celebrare un Congresso che reca un titolo "Oltre il mercato", che può far piacere ad alcuni ma che, sotto tanti aspetti, appare già vecchio ed anacronistico?

Si, perché la contrapposizione tra mercato e professione, tra mercato, giustizia e diritti, non può non essere contraddittoria e, in una certa misura, ipocrita.

Infatti un mercato, anche nelle professioni liberali, è sempre esistito e dovrebbe essere preservato nella giusta maniera e cioè regolato in modo utile ed efficace, individuando nel suo interno chi sono e come devono operare i soggetti, quali sono gli interessi da difendere e gli obiettivi da perseguire.

Nel caso nostro, quali sono questi interessi?

Innanzitutto vi è quello del cliente-consumatore che ha diritto ad avere una prestazione professionale efficace, competente, corretta e trasparente; dall'altro certamente vi è quello dell'avvocato che deve vedere riconosciuto e adeguatamente remunerato il proprio lavoro soprattutto quando svolge il suo ruolo di insostituibile tramite tra Stato e cittadini e cioè di difensore dei diritti di questi ultimi nel circuito giurisdizionale.

La nostra professione, che, come emerge ogni giorno anche dai dati pubblicati dalla Cassa Forense, subisce gli effetti della grave crisi economica generale, potrà recuperare prestigio e dignità, requisiti indispensabili per il suo esercizio, se ritornerà ad essere riconosciuta la sua "funzione sociale", come utile e necessario presidio di tutela dei diritti e degli interessi della gente e delle varie organizzazioni economico-sociali.

Occorre quindi essere capaci, nel rispetto dei valori fondanti che non devono venire mai meno, di adeguarsi ai tempi nuovi e non fare battaglie di retroguardia.

Occorre avere una capacità di visione e di prospettiva e la necessaria volontà innovativa.

Occorre che si riconquisti credibilità, autorevolezza e unità perché solo in tal modo la nostra voce potrà essere ascoltata da chi è chiamato a prendere le decisioni che ci riquardano.

Se, dopo vent'anni dall'inizio di un sogno, a Venezia sapremo dimostrare questa capacità di visione e la necessaria volontà operativa, il prossimo Congresso non sarà un ritorno all'indietro e potrà rappresentare un nuovo inizio. Dipende solo da noi.

Pier Enzo Baruffi



Il Consiglio Distrettuale di Disciplina giudicherà il comportamento degli avvocati

Breve visita guidata al nuovo organo. Entro il 30 settembre eletti i nuovi componenti: ecco come.

i siamo! Con l'approvazione da parte del CNF dei Regolamenti per l'elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina e del Procedimento disciplinare - di cui alle sedute del 31 gennaio e 21 febbraio 2014 - in attuazione, rispettivamente, del co. 2 e co. 5 dell'art. 50 legge 247/12, dal 1 gennaio 2015 avrà inizio il nuovo procedimento disciplinare. Le elezioni dei componenti del CDD si terranno obbligatoriamente entro il 30 settembre 2014 e dovranno essere contestuali in ogni distretto (per quello di Brescia, i singoli Consigli dell'ordine del distretto si riuniranno per le elezioni il 26 settembre). Ricevute le dichiarazioni di disponibilità dei singoli candidati, dopo le verifiche a cura della commissione istituita presso la segreteria del Consiglio distrettuale, predisposte le schede elettorali con in ordine alfabetico i nominativi sui quali esprimere la preferenza (esclusivamente iscritti all'albo dell'ordine del Consiglio votante), i "grandi elettori", i consiglieri dei singoli Consigli dell'Ordine del distretto, con voto personale e segreto e preferenze limitate ai due terzi degli eligendi, procedono all'importante elezione. Risultano eletti, su base

Il CDD ha sede presso il Consiglio dell'ordine distrettuale.

Resta in carica per quattro anni.

I componenti non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Il CDD opera attraverso sezioni formate da 5 titolari e 3 supplenti.

Non possono farne parte componenti appartenenti all'ordine in cui è iscritto l'incolpato.

I componenti del Consiglio distrettuale di disciplina possono ricoprire il ruolo di membri titolari e di membri supplenti contemporaneamente all'interno di più sezioni, che deliberano con la partecipazione necessaria di 5 componenti.

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA - QUADRIENNIO 2015

Ecco i componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina per il quadriennio 2015/2018 ai sensi dell'art. 11 comma 4 del Regolamento n. 1/2014 del CNF. Sono stati eletti gli avvocati Marina Vigo, Marco Musitelli, Emilio Gueli Margherita Brusaferri e Domenico Lanfranco.

Hanno altresì ottenuto voti gli avvocati Dimitri Colombi, Giulio Fustinoni, Carmelo Rosso Di San Secondo, Carlo Cofini, Giulia Pappalepore, Lucrezia Martino, Andrea Bergami, Maria Teresa Coppola e Andrea Valsecchi.

capitaria e democratica, nel rispetto della rappresentanza di genere, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. Il Consiglio bergamasco elegge 5 componenti del CDD. Il CDD ha sede presso il Consiglio dell'ordine distrettuale e resta in carica per quattro anni ed i componenti non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi ed opera attraverso sezioni formate da 5 titolari e 3 supplenti, con l'importante precisazione che nella sezione giudicante non possono farne parte componenti appartenenti all'ordine in cui è iscritto l'incolpato.

I componenti del Consiglio distrettuale di disciplina possono ricoprire il ruolo di membri titolari e di membri supplenti contemporaneamente all'interno di più sezioni, che deliberano con la partecipazione necessaria di 5 componenti. Ciascun ordine circondariale contribuisce alle spese di gestione del CDD in misura proporzionale al numero di iscritti a ciascun albo, elenco o registro, tenuto conto che la partecipazione al CDD non dà titolo alla corresponsione di compensi, emolumenti e indennità, ma solamente rimborsi per le spese di trasferta. I componenti delle sezioni del CDD possono essere



individualmente ricusati dalle parti e devono astenersi per i motivi indicati dagli artt. 36 e 37 del codice di procedura penale, nonché nell'ipotesi in cui sia giudicato un iscritto avente rapporti di associazione professionale e/o collaborazione e/o che eserciti nei medesimi locali. I membri delle sezioni devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non proposto. Valutata la dichiarazione di astensione dal Presidente del CDD, in caso di accoglimento, il medesimo procede all'immediata sostituzione del componente astenuto con il primo dei supplenti. Sino all'insediamento del CDD, il Consiglio dell'ordine uscente resta in carica, svolgendo le sue funzioni disciplinari e trasmetterà tutti i fascicoli dei procedimenti pendenti alla data del 31 dicembre 2014 alla segreteria del nuovo consiglio disciplinare, con avviso all'incolpato.

Confermata la duplice competenza per territorio - Consiglio di disciplina del distretto in cui l'incolpato è iscritto ovvero in cui il fatto è avvenuto - regolata dal criterio della prevenzione, cioè dall'iscrizione del nominativo dell'iscritto, con la data di ricevimento della segnalazione, nel registro riservato della notizia di illecito disciplinare ricevuta dal Consiglio dell'ordine. Il Regolamento sulla composizione e funzionamento dei CDD contiene i principi generali e le norme applicabili al procedimento disciplinare, su cui ci intratterremo in altre occasioni, attesa anche l'estrema analiticità dei contenuti. Nulla di particolarmente stravolgente rispetto al procedimento attuale, tuttavia tanto la fase istruttoria preliminare che la fase dibattimentale e decisionale meritano approfondimenti, certamente anche alla luce dell'esperienza diretta che le sezioni del CDD sono chiamate ad affrontare. Detto che la legge 247/12 prevede che avverso le decisioni del CDD è ammesso ricorso avanti l'apposita sezione disciplinare del CNF da parte dell'incolpato in caso di affermazione di responsabilità e, per ogni decisione, da parte del Consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato è iscritto, del procuratore della Repubblica e del procuratore generale del distretto della corte d'appello ove ha sede il CDD che ha emesso la decisione, con applicazione delle norme previgenti, mi permetto un'ultima annotazione.

La legge professionale forense consente poteri ispettivi al

L'AVVOCATO NEL PALLONE

Il 17 settembre, nelle pagine sportive de L'Eco di Bergamo, è apparso un articolo esemplare di Guido Maconi sugli esami d'avvocato di Willly (Guglielmo) Stendardo, talentuoso difensore dell'Atalanta.

Nel pezzo sono descritte con sintetica precisione tutte le fasi dell'esame di Stato per diventare avvocato e non avrebbe attirato la nostra attenzione se la sua collocazione fosse stata nelle pagine dedicate alle professioni o all'economia. Consigliamo ai nostri praticanti di leggere di più le pagine sportive che i manuali sull'ordinamento professionale. Imparerebbero più rapidamente e più facilmente. Magari divertendosi.

CNF circa l'attività disciplinare svolta dai CDD (ed anche, per i procedimenti in corso, dai Consigli dell'ordine), nominando ispettori per il controllo del regolare funzionamento dei CDD - quanto all'esercizio delle loro funzioni in materia disciplinare - che inviano relazioni di quanto riscontrato, anche formulando osservazioni e proposte. IL CNF può disporre la decadenza dei componenti dei CDD, con subentro al componente decaduto del primo dei non eletti.

Non ritengo che questo potere possa esercitarsi per le differenti valutazioni e i giudizi disomogenei riscontrati in passato sotto il profilo sanzionatorio, tanto più che le difformità nell'applicazione delle sanzioni dovrebbe sostanzialmente superarsi dalla previsione contenuta nel nuovo Codice deontologico, per cui per ogni infrazione è indicata una specifica sanzione, bensì proprio allorquando il CDD non svolga o svolga insufficientemente l'alto compito affidato dall'intera avvocatura e dalla società civile, posto che "le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell'affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale".

Paolo Monari

NEWS DALLA CASSA FORENSE ATTENTI ALLA SCADENZA!

L'ultima rata dei contributi minimi 2014 (30/09/2014) in corso di riscossione è sospesa per tutti gli iscritti per i quali il 2014 sia compreso tra i primi 9 anni di iscrizione alla Cassa. Entro il 31/12/2014 i contributi stessi verranno ricalcolati sulla base di quanto disposto dal nuovo regolamento e verrà data specifica comunicazione agli interessati per la regolarizzazione della posizione contributiva. Eventuali somme risultanti a credito, a seguito di tale ricalcolo, saranno oggetto di compensazione in sede di mod. 5/2015, una volta conosciuto il reddito dell'iscritto.



> OPUS 56



1 - Prelude

"In Inghilterra, un uomo che non sappia parlare di morale due volte la settimana a un pubblico vasto, popolare e immorale, come politico serio è completamente finito" (Oscar Wilde). In Inghilterra!? Due volte alla settimana?

2 - Menuet

"Ma si tratta di avvocati, insistette Tuppence (Tuppence Beresford, l'anziana investigatrice ex spia creata da Agatha Christie). Spetta agli uomini trattare con gli avvocati. Loro sono convinti che le donne siano delle sciocche e non le prendono sul serio".

La frase è tratta dal romanzo "Sento i pollici che prudono" (dal Macbeth di Shakespeare), scritto nel 1968, e rende verosimile che la Christie fosse decisamente maschilista. Ma anche piuttosto severa nel giudicare l'intelligenza degli avvocati. Naturalmente maschi. Cosa avrebbe detto delle avvocate? Che con loro avrebbero dovuto parlare solo le donne perché "loro sono convinte che gli uomini siano degli sciocchi e non li prendono sul serio"?

3 - Clair de lune

Scriveva l'economista francese del primo '800 Frédéric Bastiat ne 'La legge': "Nessuna società può esistere se il rispetto delle Leggi non vi regna in qualche grado; ma la cosa più sicura affinché le leggi siano rispettate, è che siano rispettabili. Quando la Legge e la Morale sono in contraddizione, il cittadino si trova nella crudele alternativa o di perdere la nozione di Morale o di perdere il rispetto della Legge, due disgrazie altrettanto grandi e tra le quali è difficile scegliere".

In Italia la scelta è stata fatta da tempo: si è perso sia il rispetto della Legge che la nozione di Morale.

4 - Passepied

Pare (il virgolettato del quotidiano da cui è tratta la notizia è da prendere con le molle) che Piercamillo Davigo, ex PM e ora giudice di Cassazione (alla faccia della separazione delle carriere), abbia affermato quanto segue:

- a) "Noi, in vacanza, dobbiamo scrivere le sentenze e i provvedimenti";
- b) la prescrizione "Deve fermarsi con il rinvio a giudizio";
- c) occorre limitare la possibilità di ricorrere in Appello e in Cassazione "Rendendo non convenienti i giudizi e i ricorsi a chi ha torto o è colpevole";
- d) la presunzione d'innocenza deve cessare dopo la prima condanna.

Chiosiamo:

sub a): soluzione necessaria per coloro che durante il periodo lavorativo scrivono libri, tengono conferenze, rilasciano interviste, fanno attività sindacale, ecc.;

sub b): provvedimento indispensabile per avere un tempo indefinito per celebrare i processi, stendere i provvedimenti durante le lunghe ferie e tenere sotto la spada di Damocle i cittadini innocenti (siamo pessimisti, ma non pensiamo che Davigo ritenga colpevoli tutti i rinviati a giudizio);

sub c): stessa filosofia di fondo dell'imperatore cinese del 1600 citato nel Clair de lune del numero scorso, filosofia che peraltro non tiene conto di quanto sia difficile in uno Stato come il nostro e nelle nostre vicende personali individuare chiaramente i diritti da difendere e i doveri da osservare:

sub d): a parte il fatto che l'art. 27 della Costituzione non sostiene la presunzione di 'innocenza', ma la presunzione di 'non colpevolezza', per quale ragione si dovrebbe ritenere colpevole chi è ancora sottoposto al giudizio di un altro organo giurisdizionale dello Stato, che potrebbe ritenerlo innocente (qui il termine è giusto) come un angelo?

Davigo però ha dimenticato un'altra riforma in linea con le sue idee: l'abolizione del ne bis in idem, affinché alla fine di tre gradi di giudizio, senza timore di termini prescrizionali, un soggetto dichiarato innocente possa essere riprocessato in presenza di presunte nuove prove.

Solo così il potere di P.M. e giudici sarà completo e definitivo.

Claude Debussy

St. Germain-en-Lay 10 settembre 2014



L'AVVOCATO TELEMATICO

LA PEC ANCHE PER NOTIFICARE

Ecco le ultime linee guida elaborate dalle corti appello di Milano e Brescia Pubblichiamo un riassunto schematico delle Linee Guida della notifica a mezzo PEC elaborate dalle Corti d'Appello di Milano e Brescia anche alla luce della novella D.L. 24.6.2014. La versione completa dello studio è consultabile sul sito www.apieffe.it.

REQUISITI NECESSARI PER POTERE NOTIFICARE VIA PEC

L'art. 1 della l. n. 53/1994 consente agli Avvocati di eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale.

Per l'esercizio di tale facoltà occorre:

- 1. essere iscritti all'Albo;
- 2. disporre della procura ad litem del cliente ex art. 83 c.p.c.;
- 3. disporre di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) risultante da pubblici elenchi;
- 4. che il destinatario della notifica che si vuole compiere abbia un indirizzo PEC tratto da pubblici elenchi;
- 5. Possedere un dispositivo di firma digitale.

Con il D.L. 24.6.2014 n. 90 è stato sancito che non è più necessaria l'autorizzazione da parte del Consiglio dell'Ordine ai sensi della legge n. 53/1994 ;invariata la non necessarietà di annotazione delle notifiche effettuate a mezzo PEC sul Registro Cronologico.

B. PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA NOTIFICA

Per poter procedere alla notifica a mezzo PEC occorre:

- 1. predisporre l'atto da notificare;
- 2. predisporre la procura alle liti (ove necessaria);
- 3. predisporre la relata di notificazione.

1. L'ATTO DA NOTIFICARE

Possono essere notificati due tipi di atti:

A) I documenti informatici, cioè i documenti creati direttamente in forma elettronica (ad es. atto di citazione, atto di precetto ecc.) attraverso un programma di scrittura e/o elaborazione testi (ad es. Word. Prima dell'invio, occorre trasformarli (per chi dispone di office 2007 usando l'opzione salva in formato ".pdf") in file non modificabili (ad es., come nel citato formato ".pdf")).

- Una volta creato e trasformato in file non modificabile (".pdf"), il documento informatico deve essere sottoscritto digitalmente con appositi programmi forniti unitamente al kit di firma digitale (smart card/ token USB): il file finale firmato digitalmente assumerà così il formato ".p7m".
- B) Le copie informatiche, cioè le riproduzioni informatiche di atti originali informa cartacea, che possono essere ottenute tramite la scansione del documento stesso. Ciò implica che le copie informatiche devono essere dichiarate conformi al loro originale; pertanto in tale caso è necessarioinserire nella relata di notifica una dichiarazione di asseverazione di conformità della copia telematica all'originale cartaceo.

A tale fine, si suggerisce la formula indicata dall'Unione Lombarda degli Ordine Forensi nel Vademecum (aggiornamento 7.11.2013) consultabile all'indirizzohttp://www.ordineavvocatibrescia.it/uploads/allegati_pagina_titolo_testo/Vademecum_Notificazione_PEC_ULOF_07111-109-29.pdf.

2. LA PROCURA ALLE LITI

Quando l'atto da notificare deve essere accompagnato dalla procura alle liti, occorre predisporla ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c., secondo due tipologie:

 come documento informatico, cioè il documento creato e sottoscritto direttamente dal cliente con propria firma digitale;

oppure, molto più comunemente:

- come copia informatica, cioè la riproduzione informatica della procura rilasciata su supporto cartaceo, sottoscritta dal cliente; la copia informatica (che può essere ottenuta tramite la scansione della procura cartacea in formato ".pdf") deve poi essere "autenticata" tramite apposizione della firma digitale da parte dell'Avvocato (e quindi il relativo file finale assumerà il formato ".p7m").

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 18 DM 44/2011 e 83, terzo comma, c.p.c., la procura così predisposta e alle-



gata al messaggio PEC è considerata come apposta "in calce" all'atto principale che viene contestualmente allegato e notificato a mezzo PEC. Per questo, si suggerisce di redigere la procura non in termini generici ma con richiami univoci al tipo di atto e alle parti.

3. LA RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

La relazione di notificazione deve essere predisposta su documento informatico separato, secondo le indicazioni e con il contenuto di cui art. 3-bis, comma 5, della L. 53/1994 e precisamente deve contenere:

- a) il nome, cognome e il codice fiscale dell'avvocato notificante;
- b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del Consiglio dell'Ordine nel cui Albo è iscritto;
- c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale e il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
- d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
- e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
- f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
- g) l'attestazione di conformità, qualora si notifichi la "copia informatica" di un atto.
- h) l'indicazione dell'Ufficio giudiziario, della sezione, del numero e dell'anno di ruolo, per le notificazioni effettuate in corso di procedimento.

La relazione di notificazione così predisposta e contenente tutti i precedenti dati, andrà sottoscritta con firma digitale – e quindi il relativo file assumerà il formato ".p7m"- ed allegata al messaggio di posta elettronica certificata per la notifica.

C. INVIO DEL MESSAGGIO PEC

A questo punto si può procedere con la notificazione inviando il messaggio PEC secondo il seguente procedimento:

- 1. aprire il proprio programma di posta elettronica dotato di account PEC opportunamente configurato;
- 2. creare un "nuovo" messaggio PEC;
- 3. inserire l'indirizzo PEC del destinatario, tratto da pubblici elenchi;
- 4. inserire come oggetto del messaggio obbligatoriamente la seguente dicitura: "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994". Nelle citate linee guida formulate dalle Corti di Appello di Brescia e Milano e l'Unione Lombarda dei Consigli dell'Ordine degli Av-

vocati, in data 16 aprile 2014, viene suggerito di inserire nel corpo del messaggio un avviso più completo in ordine alla natura di notificazione del messaggio, che si può estrarre all'indirizzohttp://www.ordineavvocatibrescia.it/uploads/allegati_pagina_titolo_testo/ProtocolloNotifichePEC_firmatoBS_M-114-90.pdf

- 5. allegare l'atto da notificare;
- 6. allegare (ove necessaria) la procura alle liti ex art. 83 c.p.c.;
- 7. allegare la relazione di notificazione;
- 8. inviare il messaggio PEC.

D. IL PERFEZIONAMENTO E LA PROVA DELLA NOTIFICA

L'invio di un messaggio PEC comporta la ricezione di due messaggi di conferma:

- la ricevuta di accettazione inviata dal proprio gestore PEC, che conferma la presa in carico del messaggio e contiene i dati che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione, con l'indicazione di data ed ora dell'operazione;
- la ricevuta di avvenuta consegna, inviata dal gestore PEC del destinatario, che conferma la messa a disposizione del messaggio nella casella di posta elettronica del destinatario e certifica il momento della consegna indicando data e ora dell'operazione e contiene una copia integrale del messaggio inviato, compresi gli allegati.

Il momento di perfezionamento delle notifiche effettuate a mezzo PEC, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 3, della l. n 53/1994, è costituito:

- per il notificante, dalla ricevuta di accettazione prevista dall'art.6, co. 1, DPR n.68/2005;
- per il destinatario, dalla ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'art.6, co. 2, DPR n.68/2005.

La prova della regolarità della notificazione è costituita dai file informatici del messaggio inviato, della ricevuta di accettazione e, in particolare, della ricevuta di avvenuta consegna, che certifica come visto il perfezionamento della notificazione in capo al destinatario ed il momento nel quale è avvenuto.

L'art. 9 comma 1 bis della l. n. 53/1994 stabilisce che qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a mezzo PEC, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo



7 marzo 2005, n. 82. Le linee guida 16 aprile 2014 citate, stabiliscono che tale modalità operativa può essere estesa anche alla prova della notificazione, ferma restando la facoltà del Giudice, in caso di contestazione o, comunque, ove ritenuto opportuno, di richiedere la produzione dei file informatici relativi al messaggio PEC inviato.

Andrà pertanto prodotta la stampa dei seguenti documenti informatici:

- 1. messaggio di posta elettronica certificata;
- 2. i suoi allegati;
- 3. la ricevuta di accettazione;
- 4. la ricevuta di avvenuta consegna;

Su ciascun documento dovrà essere poi attestata la conformità delle stampe ai documentiinformatici da cui sono tratte, con specificazione del file inviato quale atto principale (nome file con estensione, ad esempio citazione.pdf), e indicazione della firma digitale apposta (ad esempio: file sottoscritto digitalmente dall'avv.) qualora trattasi di atto informatico sottoscritto con firma digitale.

Si rimanda nuovamente, per la formula da utilizzare, al Vademecum U.L.O.F.(aggiornamento 7.11.2013) dispo-

nibile al link indicato. Infine, le linee guida del 16 aprile 2014 stabiliscono, al fine di dimostrare la riconducibilità dell'indirizzo al destinatario della notificazione, di produrre per via cartacea un certificato o un estratto del pubblico elenco da cui risulta l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario a cui è stata indirizzata la notifica tramite PEC.

E. ALCUNE PRECISAZIONI FINALI

- A) Con D.L. 24.6.2014 n. 90 è stato modificato l'art. 10 L. 53/94, con l'inserimento della previsione che per le notifiche in proprio effettuate a mezzo pec non occorre apporre alcuna marca al momento dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura dell'atto notificato.
- B) Nell'attività dell'Avvocato di certificazione della conformità di un atto all'originale, è esplicitamente riconosciuta all'Avvocato la qualità di pubblico ufficiale, con quanto ne consegue anche in termini di responsabilità.

Giorgio Nespoli

LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'AVVOCATO DI ATTI ESTRATTI DA FASCICOLI INFORMATICI

Con il D.L. 24.6.2014 n.90 all'art.16-bis del D.L.18.10.2012 n.179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni dalla L. 17.12.2012 n.221, è stato aggiunto il comma 9-bis in forza del quale le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere.

Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico.

Le copie analogiche ed informatiche anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.

Sul punto, si suggeriscono le formule di asseverazione indicate dall'Ufficio Innovazione del Tribunale di Milano estraibili all'indirizzo:

http://www.ordineavvocati.ts.it/UserFiles//File/Tribunale_Milano_istruzioni_atti_provv_conformi.pdf.



Notifiche in proprio: la situazione a Bergamo

A venti anni dall'entrata in vigore della Legge che ha attribuito agli Avvocati la facoltà di notificazione in proprio degli atti giudiziari, ci è parso interessante comprendere quale portata di applicazione abbia tale strumento nel nostro Foro.

Tuttavia, prima di mostrare l'esito della nostra indagine, è bene ripassare quanto dispone la Legge n. 53/1994. Come noto, la citata legge consente agli Avvocati la facoltà di notificazione degli atti giudiziari facendo venire meno l'intermediazione dell'Ufficiale Giudiziario. Si tratta di una mera facoltà concessa all'avvocato, il quale comunque non è obbligato a notificare in proprio

tutti i propri atti qualora preferisca avvalersi dell'Ufficiale Giudiziario e ciò anche quando lo stesso avvocato sia stato autorizzato alle notifiche in proprio.

Ecco, senza pretese di esaustività, le linee guida generali per procedere alla notifiche in proprio:

• L'autorizzazione

Deve essere richiesta al proprio Consiglio dell'Ordine di competenza. È unica e vale per tutte le tipologie di notifica ("dirette", "a mezzo posta", "a mezzo pec").

L'autorizzazione può essere concessa solo all'avvocato che non abbia procedimenti disciplinari in corso e non abbia riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione come la cancellazione o la radiazione.

Il CNF ha chiarito più volte che l'autorizzazione possa essere data anche agli avvocati stabiliti iscritti nella sezione speciale dell'Albo.

• Il registro

Una volta ottenuta l'autorizzazione, l'avvocato ha l'obbligo di munirsi del registro cronologico che dovrà essere numerato e vidimato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o da un Consigliere delegato. Nel registro andrà annotata ogni notificazione eseguita (non vanno però annotate le notifiche in proprio a mezzo pec).

Gli atti che si possono notificare e quelli che non si possono notificare

L'avvocato autorizzato può notificare in proprio senza limiti di competenza territoriale:

- Gli atti in materia civile e amministrativa
- Gli atti stragiudiziali (previa, in ogni caso, procura rilasciata dal proprio assistito con atto pubblico o scrittura privata autenticata).

L'avvocato non può notificare in proprio alcuni atti che restano di competenza esclusiva degli Ufficiali Giudiziari, come l'avviso di sloggio ed i pignoramenti immobiliari o presso terzi.

868 su

Sono autorizzati alla

notifica in proprio

Avvocati iscritti all'Albo di Bergamo tenuto presso il Consiglio dell'Ordine di Bergamo

• Le tipologie di notifiche in proprio

Sostanzialmente esistono tre diverse tipologie di notifiche in proprio (si rimanda, per la trattazione approfondita, al Vademecum pubblicato sul sito www.apieffe.it, nella sezione "Materiali"):

1 La notifica diretta: il difen-

sore consegna direttamente l'atto al domicilio del destinatario

- 2 La notifica a mezzo posta
- 3 La notifica a mezzo Pec (facoltà consentita dal 24 maggio 2013)

È doveroso a questo punto evidenziare che una recente sentenza della Sez. Tributaria Civile della Corte di Cassazione (la n. 3934/2014) ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso notificato in proprio ex L. 53/1994 perché il ricorrente, nella contumacia del convenuto, non aveva dato prova documentale di essere stato autorizzato dal Consiglio dell'Ordine alla notifica in proprio (estendendo in tal modo le ipotesi di nullità degli



atti processuali).

Con nota del 21 maggio 2014, il C.N.F. ha segnalato al Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione le proprie perplessità in ordine alla suddetta decisione, evidenziando che la Legge n. 53/1994 non prevede l'obbligo della produzione in giudizio dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine. Il testo normativo richiede infatti semplicemente che l'avvocato sia autorizzato a compiere l'atto e che nell'attività di notificazione rispetti le modalità indicate dagli artt. 2 e 3 dello stesso testo.

Veniamo ora all'utilizzo dello strumento delle notifiche in proprio nel nostro Foro. Alla data in cui scriviamo (16.7.2014), nell'elenco degli avvocati autorizzati alla notifica in proprio risultano n.868 iscrizioni a fronte di quasi 1800 avvocati iscritti all'Albo tenuto presso il Consiglio dell'Ordine di Bergamo. In buona sostanza oltre il 50% degli Avvocati iscritti nel Foro di Bergamo ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione alle notifiche in proprio. All'interno dell'elenco degli autorizzati alle notifiche in proprio, al momento, non si registrano sostanziali differenze tra genere maschile e genere femminile: vi è infatti equilibrio tra il numero di avvocate (passateci il termine dato che è stato recentemente chiarito dall'Accademia della Crusca che il femminile di "avvocato" è "avvocata") ed il numero di avvocati iscritti nell'elenco de quo (lo stesso può dirsi anche per l'Albo del Foro di Bergamo). Parimenti non sono da segnalarsi nemmeno particolari differenze in relazione all'età degli iscritti: la facoltà di notificare in proprio è infatti scelta da avvocati di ogni età. Si evidenzia che il numero di autorizzati alle notifiche in proprio aumenta sistematicamente e la percentuale di iscritti nell'elenco di cui si tratta è quindi destinata a crescere velocemente. Del resto si tratta di uno strumento che consente (per molti atti, anche se non per tutti), di evitare le lunghe attese presso lo Sportello dell'Unep, oltreché la levataccia mattutina necessaria per accedere alle c.d. "pre-liste" al di fuori del Tribunale (di cui abbiamo ampiamente parlato nei numeri precedenti). Considerata la grave difficoltà manifestata dall'Unep a sostenere il proprio carico di lavoro, la soluzione delle notifiche in proprio appare al momento quella che, nel più breve tempo possibile ed in attesa di nuove iniziative, possa in qualche modo contenere il problema.

Vi invitiamo pertanto ad informarvi presso il Consiglio dell'Ordine e a documentarvi circa gli effettivi incombenti per poter accedere, in tutta tranquillità, alla possibilità di notificare in proprio.

Patrizia D'Arcangelo





Consit Mangili Sibella S.r.l. e Consit Serena S.r.l., Società specializzate negli accertamenti delle proprietà immobiliari ai fini della determinazione della consistenza patrimoniale dei soggetti, intendono far conoscere la loro attività agli studi legali.

Grazie alla professionalità ed esperienza del nostro organico, riconosciuta dai nostri clienti (notai, studi legali, Istituti di credito e curatori fallimentari), possiamo offrirvi i seguenti servizi:

- 1) Verifica situazione immobiliare/patrimoniale, comprensiva dei relativi gravami ipotecari (Visura Ipotecaria ad uso legale);
- 2) Deposito del titolo (ipoteca giudiziale / pignoramento immobiliare) c/o le Agenzie del Territorio di tutta Italia;
- 3) Predisposizione della documentazione necessaria per le procedure di esecuzione immobiliare (certificati ipotecari/catastali o relazione notarile).

Se avete bisogno di chiarimenti e/o ulteriori informazioni, non esitate a contattarci.

Const: Mangill Stuella S.r.l. - Spirano (BG) - Via G. Galilei 1/a - tel. 035 87 72 05 P.IVA 01504230168 - Brescia (BS) - Via Solferino 51 - tel. 030 24 00 928 P.IVA 02924520170



Anche il contributo unificato si può pagare per via telematica

I DM 44/2011 e le relative specifiche tecniche definite nel provvedimento 18 luglio 2011 (sostituito con provvedimento 16 aprile 2014) hanno introdotto una nuova modalità di pagamento del contributo unificato, dei diritti e delle spese di giustizia mediante il canale telematico.

Per il Foro di Bergamo il pagamento telematico può essere eseguito utilizzando la consolle avvocati ed il nuovo punto d'Accesso.

Mediante tale procedura il pagamento on-line verrà effettuato attraverso due canali:

- a) Poste italiane utilizzando come strumenti di pagamento Carte di credito Visa o MasterCard, Carta Postepay o addebito su conto corrente postale (Banco Posta Online o Banco Posta Impresa Online).
- b) Circuito Bancario mediante Banche convenzionate tra cui risulta, per il Tribunale di Bergamo, l'istituto di credito Unicredit

Per poter procedere al pagamento dovranno essere inserite le seguenti informazioni:

- l'ufficio giudiziario;
- la causale del pagamento: contributo unificato, diritti di cancelleria, diritto di copia;
- importo da versare;
- coordinate bancarie (IBAN) nel caso di pagamento mediante bonifico bancario;

- indicazione del soggetto versante.

Al termine dell'operazione di pagamento, viene rilasciata ricevuta di compiuto versamento in forma di documento informatico a cui è apposta firma digitale del soggetto scelto come erogatore del servizio di pagamento.

La ricevuta telematica contiene inoltre altre informazioni riguardanti un identificativo unico di pagamento, l'esito del pagamento, la causale di ogni versamento.

Tali informazioni permetteranno al soggetto che ha effettuato il versamento di utilizzare la ricevuta sia nell'ambito del flusso telematico così come disposto dal DM 44/2011 sia in formato cartaceo tradizionale, consegnando pertanto all'ufficio giudiziario la stampa dell'avvenuto pagamento.

Nel caso in cui vengano effettuati versamenti multipli di diritti, contributi o spese (ad esempio pagare un contributo unificato in due tranche) sarà necessario trasmettere all'ufficio giudiziario, in via telematica o tradizionale, tutte le ricevute riferite al pagamento.

Nel caso di somme erroneamente versate la restituzione avverrà, a seconda della richiesta mediante bonifico bancario o postale ovvero con vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia da spedire all'indirizzo del richiedente (art. 4 del decreto MEF del 9/10/2006).

Luca di Nardo

La nuova legge professionale forense e i giovani

Un'innegabile disparità di trattamento fra vecchie e nuove generazioni

a nuova legge professionale e i suoi regolamenti attuativi prevedono limiti anacronistici all'accesso e alla permanenza dei giovani nella classe forense, creando un conflitto inutile e dannoso tra vecchie e nuove generazioni. Al Congresso Nazionale Forense, svoltosi a Bari dal 22 al 24 novembre 2012, la mozione n. 35, recante come primi firmatari gli avv. Dario Greco e Nicoletta Giorgi, veniva approvata a larga maggioranza e chiedeva al Parlamento la

rapida approvazione della nuova legge professionale forense con lo scopo dichiarato 'di modernizzare la figura dell'avvocato e il suo ruolo socioeconomico nell'alveo dei principi cardine della professione forense'. I massimi rappresentanti dell'avvocatura, inoltre, affermavano con sicurezza che la nuova legge professionale avrebbe garantito la dignità e l'indipendenza dell'avvocato e, soprattutto, un futuro migliore per le nuove generazioni.



A due anni di distanza e in vista dell'imminente Congresso Forense di Venezia dobbiamo chiederci se con l'approvazione della nuova legge professionale si sia realizzata un'effettiva modernizzazione della figura dell'avvocato o piuttosto si siano garantite esclusivamente ben determinate rendite di posizione. Analizzando il testo della l. 247/2012 e dei suoi regolamenti attuativi si deve inesorabilmente concludere per la seconda ipotesi. È opportuna a tal fine un'attenta analisi di tutti gli ostacoli in danno dei giovani contenuti nella nuova legge professionale.

• Sulla disciplina del tirocinio

Innanzitutto la I. 247/2012 ha modificato l'impianto del tirocinio professionale rendendolo più oneroso sia in termini formativi che economici e privo di qualsiasi certezza retributiva. In particolare, ai sensi dell'art. 43 della I. 247/2012, il tirocinio consisterà non solo nella pratica svolta presso uno studio professionale o un ufficio giudiziario, ma anche nella frequenza con profitto per un periodo non inferiore a diciotto mesi di corsi di formazione di indirizzo professionale. Un ulteriore costo, quindi, sulle spalle del tirocinante. Inoltre è stata eliminata la possibilità per il praticante di patrocinio in proprio, con conseguente impossibilità di autonomo sostentamento economico. La I. 247/2012 ha previsto per di più all'art. 41, comma 11, che il compenso al tirocinante sia solo eventuale.

Sarebbe stato, invece, opportuno garantire al tirocinante un trattamento minimo obbligatorio. Infatti solo allorché al tirocinante deve essere corrisposto un trattamento economico, il dominus ha interesse a selezionare i migliori praticanti, a formarli e a far sì che gli stessi, anche una volta conseguito il titolo di avvocato, rimangano nello studio in modo da ampliarne le competenze e le professionalità.

Sul conseguimento del titolo di specialista

Un altro limite per i giovani avvocati è quello della sostan-

ziale impossibilità di conseguire il titolo di specialista entro pochi anni dall'iscrizione nell'albo degli avvocati. Nella I. 247/2012 la specializzazione, invece di essere considerata come lo strumento per consentire all'avvocato di assecondare le esigenze del mercato e sottrarsi alla concorrenza spietata presente a livello di servizi legali a larga diffusione, diventa il mezzo per eliminare dal mercato le giovani generazioni, che si troveranno di fatto impossibilitate a diventare specialisti per un buon numero di anni. In particolare, secondo la bozza di regolamento ministeriale, attuativo dell'art. 9, comma 1, l. 247/2012, se il giovane avvocato tenterà di conseguire la specializzazione attraverso i percorsi formativi di cui all'art. 9, l. 247/2012 dovrà seguire un corso biennale di almeno 200 ore con una prova scritta e una orale al termine di ciascun anno. Anche in tale caso bisogna sostenere i costi non indifferenti del percorso formativo. Qualora, invece, si volesse diventare specialisti sulla base della comprovata esperienza professionale, bisognerebbe dimostrare di essere iscritti all'albo da almeno 8 anni e di aver svolto attività specialistica nei 5 anni precedenti

• Sul conseguimento del titolo di cassazionista

di un giovane professionista.

La nuova legge professionale prevede un percorso ad ostacoli anche per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione forense presso le giurisdizioni superiori. Infatti, secondo quanto prevedono l'art. 22, l. 247/2012 e il regolamento del CNF n. 5 del 16 luglio 2014, chi non maturerà i requisiti per l'iscrizione all'albo speciale secondo la

con almeno cinquanta incarichi per anno. Anche in tal caso

si tratta di requisiti ben difficilmente raggiungibili da parte

CORSI 2014

3 OTTOBRE 2014

L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Profili normativi, prassi applicative, questioni aperte? IL GIUDICE TUTELARE: funzioni e competenze" - POSTI ESAURITI

1 DICEMBRE 2014

LA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO CIVILE ALLA LUCE DELLE RECENTI RIFORME NORMATIVE.

21 NOVEMBRE 2014

TRUST E DIRITTO DI FAMIGLIA

14 NOVEMBRE 2014

DAI "CONTRATTI DELLE IMPRESE" AL "TERZO CONTRATTO" PROBLEMI E PROSPETTIVE

24 OTTOBRE 2014

IL MARKETING DEGLI STUDI LEGALI E LA DEONTOLO-GIA FORENSE

17 OTTOBRE 2014

LA DIFFAMAZIONE

Profili penalistici e profili civilistici (in particolare il risarcimento del danno).

12 DICEMBRE 2014

L'ASCOLTO DEL MINORE - PROFILI DEONTOLOGICI

Legge forense



normativa ante 247/2012 e comunque entro il 2016, consistenti nella maturazione di un'anzianità di iscrizione all'albo di 12 anni e pochi altri requisiti per dimostrare l'esercizio effettivo, dovrà, maturati 8 anni di iscrizione all'albo e dimostrato di aver patrocinato ben 10 giudizi in Corte d'Appello negli ultimi 4 anni, frequentare proficuamente un corso trimestrale di 120 ore organizzato dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura. A tale corso, che verrà svolto per la maggior parte a Roma, si accederà dopo aver prima superato un test di ammissione, valutato da una commissione la cui composizione è decisa dal CNF. Superato il test di accesso l'aspirante cassazionista dovrà pagare un contributo, sempre deciso dal CNF, il cui ammontare ha portato persino a prevedere che vi siano apposite borse di studio per farvi fronte. Borse i cui requisiti di assegnazione sono sempre previsti dal CNF. Una volta effettuata l'iscrizione alla Scuola, il candidato dovrà frequentare almeno 80 ore di corso a Roma e altre 40 ore (forse) presso il proprio ordine distrettuale. Dovrà poi tornare a Roma in una data individuata dal CNF per svolgere la verifica finale di idoneità. Qui la commissione indicata dal CNF valuterà con una prova scritta e una prova orale le conoscenze giuridiche e la maturità del candidato.

Sulla formazione continua

Un'ulteriore disparità di trattamento in danno delle nuove generazioni è la disciplina della formazione continua, di cui all'art. 11, l. 247/2012, che prevede un'esenzione dall'obbligo formativo per gli avvocati che abbiano alternativamente o 25 anni di iscrizione all'albo o che abbiano superato i sessant'anni di età. Tale previsione è del tutto irrazionale in quanto la necessità di aggiornamento e formazione aumentano con l'avanzare dell'età.

Sulle società fra avvocati e sulle associazioni professionali

Un ultimo limite della nuova legge professionale è quello della mancanza di un'adeguata disciplina delle società fra avvocati, che consenta soprattutto alle nuove generazioni di creare o, comunque, di entrare a far parte di studi professionali di dimensioni adeguate per poter esercitare la professione forense non solo a livello nazionale, ma anche europeo ed internazionale.

Invero il recupero di opportunità di lavoro e di reddito passa necessariamente attraverso il superamento degli studi mononucleari a favore di studi di medie grandi dimensioni, che sono gli unici in grado non solo di consentire una riduzione e razionalizzazione dei costi, ma anche di rendere possibile il livello di specializzazione necessario per offrire servizi legali a 360 gradi.

Ebbene la nuova legge professionale non garantisce agli avvocati gli strumenti per muoversi in tale direzione.

In particolare è opportuno sottolineare che il governo non ha esercitato la delega prevista nell'art. 5 della nuova legge professionale, con ciò rendendo di fatto impossibile all'avvocato di fondare società fra avvocati.

Inoltre la nuova legge professionale, secondo l'interpretazione data dal CNF all'art. 5, lett. a), sembrerebbe impedire all'avvocato la possibilità di costituire società multidisciplinari con altri professionisti, ai sensi dell'art. 10, legge 183/2011. Tale limitazione è francamente anacronistica, se solo si pensa all'indispensabile interazione fra l'avvocato e altre professioni, quali quella del commercialista o dell'architetto. Inoltre non si capisce perché gli altri professionisti possano valersi del beneficio dell'ingresso nella compagine societaria di un socio di capitali nella misura massima del 30%, opportunità invece negata agli avvocati.

La forma societaria, inoltre, consentirebbe un più agevole passaggio intergenerazionale dello studio legale e permetterebbe una migliore gestione del welfare della professione e in particolare della famiglia e della maternità.

Da ultimo si rileva che il Ministero della Giustizia non ha ancora emanato il regolamento di cui all'art. 4, comma 2, l. 247/2012, con ciò rendendo impossibile allo stato la creazione di associazioni professionali multidisciplinari, composte da avvocati e professionisti iscritti ad altri albi.

Alla luce di quanto sopra è evidente sia la disparità di trattamento praticata dalla legge professionale fra le vecchie e le nuove generazioni sia l'incapacità della stessa di recepire i cambiamenti verificatisi nel mercato delle professioni legali, non più legato esclusivamente all'esercizio della professione forense nell'ambito della giurisdizione.

Tale situazione crea un inutile conflitto intergenerazionale. Invero la I. 247/2012 si è preoccupata essenzialmente di porre dei vincoli ai giovani avvocati nell'esercizio della professione forense innanzi agli organi giurisdizionali. In realtà è chiaro che a fronte della crisi della giurisdizione, così come è avvenuto in altri paesi, il futuro dell'avvocatura non è più esclusivamente nell'attività giudiziale, ma è nella consulenza stragiudiziale e in tutti quei servizi alternativi o complementari alla giurisdizione.

È auspicabile, pertanto, che il Congresso Forense di Venezia insista affinché vengano apportate consistenti modifiche alla legge professionale, sia per eliminare le disparità di trattamento in danno dei giovani sopra evidenziate, sia per fornire alle nuove generazioni gli strumenti idonei per affrontare un mercato globale, partendo, innanzitutto, da una rivisitazione della disciplina delle società fra avvocati e multidisciplinari.

Giovanni Bertino



Il piano nazionale garanzia giovani e il protocollo Confprofessioni - ADEPP

In arrivo le borse di tirocinio per i giovani professionisti

Tel 2011 la Commissione Europea ha lanciato il progetto European Youth Guarantee che è stato recepito in Italia attraverso il D.L. n.76 del 28 giugno 2013 (c.d. pacchetto Letta), con il quale è stata istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali una apposita Struttura di Missione per l'attuazione della Garanzia Giovani. Tale struttura nel dicembre 2014 ha inviato alla Commissione europea il Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani, come richiesto da Bruxelles. Il piano ha l'obiettivo di realizzare un insieme coordinato di azioni e servizi per il giovane, in primo luogo attraverso informazioni sui programmi (c.d. servizi di base informativa) e, in secondo luogo, attraverso attività di orientamento per costruire, sulla base delle caratteristiche del giovane, un percorso finalizzato a garantire, entro quattro mesi, una proposta di proseguimento degli studi o di formazione, di tirocinio o di lavoro. Il percorso personalizzato di inserimento lavorativo potrà condurre ad un'esperienza non solo di lavoro, ma anche di servizio civile, di sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità e di mobilità professionale sia sul territorio nazionale che all'estero. In Italia l'attuazione del Piano Garanzia Giovani, per il cui finanziamento nel biennio 2014-2015 è previsto un ammontare complessivo di 1.513 milioni di euro, avviene attraverso il Programma Operativo Nazionale (PON), con diretto coinvolgimento delle Regioni e dei Centri per l'impiego. Il Piano Nazionale Garanzia Giovani ha preso awio il 1 maggio 2014. Sino al 31 dicembre 2015 i giovani interessati potranno aderire all'iniziativa attraverso il sito web nazionale www.garanzia giovani.gov.it o i siti attivati dalle Regioni, comunque collegati in rete tra loro. La Regione scelta (non necessariamente quella di residenza) prenderà in carico la persona attraverso i Servizi per l'impiego o le Agenzie private accreditate per effettuare la profilazione, la registrazione al programma (previa verifica dei requisiti di età e di condizione occupazionale) e le fasi successive di orientamento. Viene quindi stipulato un "Patto di servizio" ed entro i quattro mesi successivi alla stipula di detto patto il giovane riceverà una o più opportunità tra le seguenti: inserimento al lavoro; apprendistato; tirocinio; istruzione e formazione; auto imprenditorialità e servizio civile. Il 24 Luglio 2014 Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni e Andrea Camporese, presidente dell'ADEPP, hanno stipulato con il Ministro del lavoro Poletti il protocollo d'intesa per la promozione Piano Garanzia Giovani nell'ambito degli studi professionali e tra professionisti. Tra le finalità del

protocollo vi sono, in particolare, quelle di favorire sia l'ingresso nelle professioni attraverso lo sviluppo dell'apprendistato di alta formazione ex art. 5 d.lgs n.167/2011, sia "lo sviluppo delle professioni mediante l'attivazione di azioni a sostegno dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego". Confprofessioni e ADEPP si impegnano (art. 6 del protocollo) con progetti congiunti a promuovere "percorsi di avvio alla libera professione anche attraverso la valorizzazione delle società tra professionisti" e. a tal fine, ad attivare, unitamente al Ministro del lavoro. a livello regionale "iniziative per il sostegno a progetti per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego nell'ambito libero professionale". Per quanto concerne le azioni in materia di tirocinio il Piano italiano di attuazione della Garanzia per i giovani interessa i soggetti di età inferiore ai 29 anni e prevede, tra le azioni finanziabili, anche le borse di tirocinio per i giovani che hanno necessità di maturare un'esperienza professionale. Molte regioni hanno manifestato la volontà di affidare all'INPS il servizio di erogazione delle indennità di tirocinio, secondo criteri e parametri individuati dalle medesime regioni. L'INPS con il messaggio n.6789 del 3.9.2014 ha comunicato l'elenco delle 17 Regioni(tra cui la Lombardia) che intendono affidare all'INPS la gestione dei pagamenti, con ulteriori dettagli in merito alla disponibilità dei fondi e alle modalità di erogazione dell'indennità di tirocinio. La "Garanzia per i Giovani" rappresenta forse l'azione più significativa, tra quelle poste in atto negli ultimi anni dall'Italia, per contrastare e rispondere alla grave crisi occupazionale giovanile, includendo i relativi costi causati dai giovani che non si trovano né in situazione lavorativa, né seguono un percorso scolastico o formativo, i c.d. NEET -Not in Education, Employment, or Training, che in Italia costituiscono una vera e propria anomalia per le grandi cifre che li caratterizzano (1.273.000 a Ottobre 2013 secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). Resta da verificare, tuttavia, l'effettiva idoneità e capacità dei Servizi per l'impiego a svolgere il ruolo cui sono stati delegati, ossia quello di interfaccia e di coordinamento con le istituzioni formative e il mondo del lavoro. Dai primi dati forniti da Assolavoro (Associazione nazionale delle agenzie per il lavoro – cfr. Italia oggi 15.09.2014) risulta che le agenzie per il lavoro sono molto più efficaci dei centri per l'impiego: dal 1 maggio al 29 Luglio 2014 su 9.424 occasioni di lavoro complessive ben 8.175 sono state trovate dai centri privati e solo 103 dagli organismi pubblici.

Ennio Bucci Giunta Confprofessioni



IL PRATICANTE A COTTIMO

Alla ricerca del giusto corrispettivo per "l'apporto" del praticante.

palesemente provocatorio l'esperimento che pubblichiamo su Diritto & Rovescio volto ad individuare un "tariffario" del praticante.

La legge professionale stabilisce, infatti, che "Il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Negli studi legali privati, al praticante avvocato e' sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un'indennita' o un compenso per l'attivita' svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresi' conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato".

Tuttavia, è assai difficile individuare quando il dottore fornisce allo studio "l'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni".

Spesso accade che, proprio invocando il testo della legge professionale, laddove commisura un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni, tenuto conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante (art.41 co.11, Legge 31.12.2012 n° 247, G.U. 18.01.2013), l'avvocato giustifichi il mancato riconoscimento dell'indennità.

Il Direttore

La rubrica del praticante avvocato... PROVIAMOCI!

Dopo le contestazioni, le denunce, i confronti, i ripetuti tentativi di trovare un capo all'annosa e problematica condizione dei praticanti, oggi proviamo a trovare un rimedio, a proporre una possibile "regolarizzazione" della condizione dei giovani collaboratori di studio, che tenga presente di tutti i problemi economici del periodo, ma altresì del lavoro e dell'effettivo contributo che tali collaboratori portano allo studio. Ciò che ci si prefigge con questo articolo non è di trovare la soluzione ideale, ma l'intento principale è di dare uno spunto (anche provocatorio) affinché si apra un dibattito sull'argomento.

È chiaro che un praticante ottenga nella maggior parte

dei casi un beneficio ad apprendere da professionisti esperti nel settore, un apporto da considerarsi "impagabile" ...nel vero senso della parola...tuttavia siamo stanchi di chi si giustifica invocando il testo della legge professionale, laddove commisura un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni, tenuto conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante (art.41 co.11, Legge 31.12.2012 n° 247, G.U. 18.01.2013).

Si, è vero che offriamo la possibilità di usare il computer, una sedia e magari persino la fotocopiatrice, ma questo non si può pensare che compensi l'aiuto che un praticante, magari abilitato, può dare allo studio. Sì, è vero che molto probabilmente molti avvocati di oggi non sono stati pagati o hanno fatto una pratica indegna. Sì, è vero che trovare un dominus che con voglia, tempo e dedizione insegni l'ars legis è già un compenso più che soddisfacente... tuttavia possiamo realmente sostenere che un giovane neo laureato, non meriti neppure 200 euro mensili di rimborso spese?

Ciò detto, non siamo qui per lamentarci e basta, questa volta abbiamo tentato di trovare una soluzione.

Si propone in questo numero un metodo per dare un giusto compenso ai nostri collaboratori, per offrire quel minimo di retribuzione che permetta al giovane neo laureato di scegliere "liberamente" se intraprendere questa professione, che lo porti a non dover escludere a priori questa ipotesi poiché impossibilitato economicamente a sostenere gli anni di pratica gratis et amore Dei. Perché alla fine anche questo è il rischio ...che quelli che arrivano alla fine non siano effettivamente i più bravi, ma quelli che sono sopravvissuti economicamente.

La nostra proposta, oggi, è di retribuire il tirocinante con un fisso minimo al mese per il rimborso delle spese, conferito ipoteticamente con un contratto a borsa di studio* (più vantaggioso anche per il dominus che può scaricare le spese), oltre ad un contributo aggiuntivo proporzionato all'effettivo lavoro svolto, al numero di atti scritti al mese, alle attività di cancelleria prestate, alle trasferte effettuate. Al lettore eventuali ed ulteriori considerazioni sul punto. *Nel prossimo numero proporremmo un modello di contratto.

Valentina Dolci



| Periodo di pratica | Tipo di contratto | Contributo fisso MENSILE | Contributo aggiuntivo | Contributo per i clienti portati allo studio |
|---------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| 0-3 mesi | borsa di studio | 200 € ^ | non dovuto | 30 % |
| 4-6 mesi | borsa di studio | 300 € ^ | non dovuto | 30 % |
| 7-12 mesi | borsa di studio | 300 € ^ | * | 40% |
| 13-18 mesi | | | | |
| A. senza patrocinio | borsa di studio | 400 € ^ | * | 50% |
| B. con patrocinio | borsa di studio / P.Iva | 500 € ^ | * | 70% |
| + di 18 mesi | | | | |
| A. senza patrocinio | borsa di studio | 500 € ^ | * | 50% |
| B. con patrocinio | borsa di studio / P.Iva | 600 € ^ | * | 70% |

[^] In caso di prestazione part time il fisso sarà corrisposto solo per il 50%.

CONTRIBUTO AGGIUNTIVO

3) ATTI REDATTI:

A) CITAZIONI/COMPARSE/APPELLI/RICORSI IN CASSAZIONE/OPPOSIZIONI A D.I./ CONCLUSIONALI/NOTE CONCLUSIVE

| Periodo di pratica | Da 2 a 5 atti nel mese | + di 5 atti nel mese | + di 10 atti nel mese |
|---------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 0-3 mesi | non dovuto | non dovuto | premio |
| 4-6 mesi | non dovuto | non dovuto | premio |
| 7-12 mesi | € 80,00 | € 100,00 | € 150,00 |
| 13-18 mesi | | | |
| A. senza patrocinio | € 100,00 | € 150,00 | € 200,00 |
| B. con patrocinio | € 100,00 | € 150,00 | € 200,00 |
| + di 18 mesi | | | |
| A. senza patrocinio | € 100,00 | € 150,00 | € 200,00 |
| B. con patrocinio | € 100,00 | € 150,00 | € 200,00 |

B) MEMORIE/REPLICHE/RICORSI PER D.I./PRECETTI/LETTERE DI MESSA IN MORA/ISTANZE

| Periodo di pratica | Da 2 a 5 atti nel mese | + di 5 atti nel mese | + di 10 atti nel mese |
|---------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 0-3 mesi | non dovuto | non dovuto | premio |
| 4-6 mesi | non dovuto | non dovuto | premio |
| 7-12 mesi | € 50,00 | € 80,00 | € 100,00 |
| 13-18 mesi | | | |
| A. senza patrocinio | € 80,00 | € 100,00 | € 150,00 |
| B. con patrocinio | € 80,00 | € 100,00 | € 150,00 |
| + di 18 mesi | | | |
| A. senza patrocinio | € 80,00 | € 100,00 | € 150,00 |
| B. con patrocinio | € 80,00 | € 100,00 | € 150,00 |

4) SOSTITUZIONE IN UDIENZA contributo per le udienze in numero eccedente rispetto alle 20 udienze semestrali previste per legge

| Periodo di pratica | Da 2 a 5 udienze nel mese | + di 5 udienze nel mese | + di 10 udienze nel mese |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 0-3 mesi | non previsto per legge | non previsto per legge | non previsto per legge |
| 4-6 mesi | non previsto per legge | non previsto per legge | non previsto per legge |
| 7-12 mesi | non dovuto | non dovuto | non dovuto |
| 13-18 mesi | | | |
| A. senza patrocinio | € 50,00 | € 100,00 | € 150,00 |
| B. con patrocinio | € 80,00 | € 130,00 | € 180,00 |
| + di 18 mesi | | | |
| A. senza patrocinio | € 80,00 | € 130,00 | € 180,00 |
| B. con patrocinio | € 100,00 | € 150,00 | € 200,00 |

Assenze giustificate: 1 mese per esame scritto / 3 mesi per esame orale / 2 settimane annuali + 15 gg di permesso Orario settimanale: 40 h alla settimana

^{*} Contributo aggiuntivo, consiste in un contributo corrisposto in base alle attività effettivamente espletate dal tirocinante e dallo stesso annotate con completezza su un apposito registro:

¹⁾ SERVIZI DI CANCELLERIA Presso il Tribunale/Posta/Agenzie in genere: 10 € ad uscita giornaliera;

²⁾ TRASFERTE Rimborso chilometrico secondo art. 27 D.M. n. 55/2014; Rimborso vitto e pernottamento (se necessario) dietro presentazione di documenti giustificativi



Striscia la notizia... del Foro

Intercettazione del 19 giugno in Tribunale

Avvocato: -"Scusi, cancelliere, ma è un anno che ho concluso questi tre procedimenti col 'Patrocinio a spese dello Stato' e vorrei sapere quando verrò pagato";

Funzionario addetto -"Sì, avvocato, questi tre procedimenti sono abbastanza stagionati e può emettere le relative fatture".

Intercettazione del 20 giugno stesso luogo

Avvocato - "Buongiorno dottore, ecco le tre fatture, che ieri mi ha autorizzato ad emettere";

Funzionario addetto - "Eh no, caro avvocato, le fatture non devono essere in forma cartacea perché da oggi anche gli avvocati sono 'fornitori del Tribunale' e perciò devono attenersi alla fatturazione elettronica";

Avvocato: -"Ma come, ieri andava bene il cartaceo e oggi non va più bene? Eppoi gli avvocati non sono 'fornitori' di nessuno, svolgono un servizio a favore della comunità con retribuzioni da fame";

Funzionario addetto -"Mi spiace, ma la circolare xyz ha disposto che anche per gli avvocati a decorrere dal 5 giugno, la fatturazione può essere soltanto elettronica. L'avverto, però, che gli avvocati non hanno la possibilità di fatturare elettronicamente perché non esiste ancora 'il redattore' con il quale procedere alla trasmissione delle fatture";

Avvocato: - grido strozzato e tonfo sordo sulla scrivania del 'funzionario addetto';

Funzionario addetto - "Avvocato, avvocato! Aiuto, chiamate subito un'autoambulanza. C' è un medico in tribunale?

Avvocato: -"No, no. Adesso sto meglio. Mi faccia sedere e mi dia un bicchier d'acqua. Sa, è due giorni che non mangio e speravo di poter cedere il mio credito alla salumeria davanti al Tribunale in cambio di un paio di panini imbottiti e una birra. Vorrà dire che andrò a casa dalla mia mamma, che è pensionata minima, ma ha sempre qualcosa in frigorifero per me.

Fine dell'intercettazione.

(n.b. I personaggi 'intercettati' hanno nome e cognome e i fatti sono riportati fedelmente anche se non giure-remmo sulla autenticità della sceneggiatura e, in specie, del finale 'drammatico').

Il 'dramma' di cui sopra ci ha ricordato una vecchia lettura del manuale di procedura civile del Satta, in cui l'illustre processualista affermava "...la giurisdizione può essere organizzata burocraticamente, che è quel che avviene nella nostra tradizione latina e germanica: ma può anche essere organizzata elettivamente, come avviene particolarmente nella tradizione americana. Ora non c'è dubbio che si tratti sempre della stessa funzione: ma non è meno vero che al giudice elettivo malamente si adattano i caratteri che si attribuiscono al giudice burocratico....ll giudice burocratico ed il giudice elettivo sono assolutamente diversi, cioè concretano in modo diverso, ciascuno per proprio conto, l'ordinamento."

Se poi si va a leggere la definizione del 'burocrate' data dal "Grande dizionario della lingua italiana" del Battaglia: "Funzionario dell'amministrazione dello Stato (che esercita le sue funzioni con formalismo eccessivo, pedantesco)"; ma anche dal "Grande dizionario italiano dell'uso" del De Mauro, che riporta la stessa definizione, sostituendo il termine 'pedantesco' con il più incisivo 'ottuso', e si collegano i concetti, si chiude il cerchio.

Perché il potere di chi giudica, intimamente collegato alla mentalità del burocrate, determina il corto circuito, che ha ridotto la giustizia italiana nello stato di inefficienza, che tutti denunciano, ma di cui nessuno vuole assumere la responsabilità. Se solo si ricordasse che democrazia e burocrazia sono antitetici, tanti autentici democratici si accorgerebbero che sino a quando non si separeranno i poteri del giudice da quelli del burocrate non ci sarà una giustizia ben amministrata. In compenso avremo tante sentenze con prescrizioni mediche, scelte aziendali, indirizzi sessuali, calibrazione di legumi e chi più ne ha più ne metta.

Bergamo, 15 luglio 2014

Il RicciO



PENAL

ES

PARTE

SUPER

di Paolo Corallo

VIOLAZIONE ARTT. 81 CPV. C.P., 2/C3 D.LVO 10.03.2000 N. 74. INSUSSISTENZA. MOTIVI.

L'imputato va assolto poichè:

non può considerarsi raggiunta la prova della sussistenza degli elementi del reato contestato nel caso in cui sia carente il presupposto principale per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 2 D.Lvo n. 74/2000.

Va, infatti, precisato che solo l'oggettiva inesistenza delle operazioni può portare alla fraudolenta indicazione di elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni dei redditi relative alle imposte dirette e sul valore aggiunto ("gonfiando" cioè le componenti negative – inesistenti o esistenti in misura minore – così da diminuire l'imponibile e l'imposta dovuta). Quand'anche dovesse residuare un dubbio circa la soggettiva inesistenza di talune delle operazioni, va osservato come la norma in esame, a differenza dell'art. 4 lett. D) L. n. 516/1982 che contemplava un dolo specifico, alternativamente fondato sul dolo di evasione ovvero su quello di consentire l'evasione a terzi, si applica esclusivamente se sussiste il solo dolo di evasione; ne consegue che la condotta di chi utilizza una fattura emessa da un soggetto diverso da quello realmente obbligato (fattura per operazioni soggettivamente inesistenti) non è più prevista dalla legge come reato, nemmeno se l'utilizzatore riporta nella dichiarazione i valori documentati dalla fattura, perché così facendo l'utilizzatore non agisce al fine di realizzare un'evasione – atteso che egli documenta costi realmente sostenuti che legittimamente riporta nella propria dichiarazione, ma al più opera allo scopo di agevolare l'evasione altrui (e cioè del reale prestatore del servizio oggetto della fattura).

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO. SEZIONE PENALE DEL DI-BATTIMENTO. RITO MONOCRATICO. SENTENZA DEL 9.10.2013. GIUDICE, DOTT. DONATELLA NAVA.

VIOLAZIONE ARTT. 477, 482, 497 BIS C.P.. DECLARATORIA D'IM-PROCEDIBILITA' PER IL REATO DI CUI AGLI ARTT. 477 E 482 C.P.. CONDANNA PER IL DELITTI DI CUI ALL'ART. 497 BIS/C.1 C.P.. MOTIVI.

Nel caso di specie va considerato che in atti si rinviene un elemento che fonda il ragionevole sospetto della commissione all'estero della falsificazione dei documenti e per quanto qui rileva del concorso dell'imputato alla formazione dei documenti, rappresentato dall'aver fornito la propria foto.

La carta d'identità straniera recante numerazione corrispondente a quella falsa trovata in possesso dell'imputato è stata rilasciata dalle autorità straniere.

I dati identificativi della patente di guida contraffatta corrispondono ad una patente effettivamente rilasciata dalle competenti autorità straniere.

In tale contesto appare probabile che l'imputato abbia ricevuto all'estero i documenti falsi e all'estero abbia concorso alla loro falsificazione con conseguente esclusione

dell'aggravante del reato di cui all'art. 497 bis c.p. e declaratoria di improcedibilità per il reato di cui agli artt. 477, 482 c.p.

L'imputato va, quindi, condannato per la sola ipotesi di cui all'art. 497 bis/c.1 c.p..

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO. SEZIONE PENALE DEL DI-BATTIMENTO. RITO MONOCRATICO. SENTENZA DEL 11.10.2013. GIUDICE, DOTT. ANTONELLA BERTOJA.

VALUTAZIONE DELLA CREDIBILITA' DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO.

In tema di valutazione della prova, le persone offese o danneggiate dal reato assumono la qualità di testimoni, in quanto alla formazione del libero convincimento del giudice concorrono anche i risultati delle loro dichiarazioni. Il giudice deve, però, dimostrare la loro credibilità in rapporto ad altri elementi emergenti dalle risultanze processuali. Alle dichiarazioni indizianti rese dalla persona offesa non si applicano le regole di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 192 c.p.p., che postulano la presenza di riscontri esterni. L'interesse di cui la persona offesa è portatrice comporta, da parte del giudicante, una più rigorosa valutazione ai fini del controllo di attendibilità soggettiva ed oggettiva (intrinseca ed estrinseca), da effettuare con ogni necessaria cautela rispetto al generico vaglio cui vanno sottoposte le dichiarazioni di ogni testimone ed opportuno (ma non necessario) appare il riscontro in altri elementi

Nel caso di specie il predetto vaglio porta a negare credibilità alla persona offesa, costituita parte civile.

Depone in tal senso la contraddittorietà della circostanza, riferita dalla persona offesa, secondo cui l'imputato costringesse la persona offesa ad effettuare prelievi di denaro da elargire alla precedente compagna, quando quest'ultimo aveva la disponibilità di una carta bancomat sul conto corrente cointestato e la possibilità di operare liberamente allo sportello.

Nel corso della denuncia:

- a) non aveva mai nominato la relazione con la donna beneficiaria delle elargizioni di denaro;
- b) aveva dichiarato che la somma, asseritamene richiesta per estinguere la rateazione del prezzo relativa all'autovettura era stata invece richiesta per il pagamento di cartelle esattoriali;
- c) aveva dichiarato che la somma richiesta per il pagamento dell'impianto stereo della autovettura dell'imputato era di euro mille e non di euro milleottocento; d) aveva dichiarato che la somma necessaria per l'acquisto del cavallo era stata davvero corrisposta dalla di lei madre.

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO. SEZIONE PENALE DEL DI-BATTIMENTO. RITO MONOCRATICO. SENTENZA DEL 16.10.2013. GIUDICE, DOTT. VITO DI VITA.



Ancora sulla 'governance' della Cassa

hi è il proprietario di un'azienda? Chi possiede il suo patrimonio, che può essere rappresentato da quote o da azioni. Se l'azionariato è diffuso, l'azienda verrà governata da rappresentanti scelti dagli azionisti più forti o da coalizioni di quelli piccoli, che riescano a formare la maggioranza del capitale. Nelle coalizioni i posti di comando vengono ricoperti dalle minoranze più forti. In Cassa Forense c'era un tacito accordo, quasi sempre osservato, per limitare temporalmente la carica di presidente e di non privilegiare il peso economico/contributivo dei fori del nord, alternando l'origine territoriale di presidenti e vice-presidenti.

Con la presidenza De Tilla il meccanismo temporale si è interrotto. Ma poi è ripreso con moto accelerato: cinque presidenti in sette anni.

E' ovvio che la decennale presidenza De Tilla ha avuto una motivazione oggettiva nella privatizzazione della Cassa e nella sua forte capitalizzazione, circostanze che hanno convinto il Comitato dei Delegati ad allungare i tempi di permanenza al vertice del presidente, pur riducendo la durata dei mandati da quattro a due anni, ma portandoli a tre dai due originari. Sembrava che tale impostazione dovesse prolungarsi nel tempo, ma evidentemente i Comitati succedutisi non sono stati del medesimo avviso e i presidenti successivi (a parte il compianto Scocozza) dopo due anni sono stati cambiati.

E anche il criterio dell'alternanza dei presidenti fra nord, centro e sud si è interrotto: al napoletano De Tilla è succeduto il salernitano Scocozza, al trentino Rosa il piemontese Ubertini e al barese Bagnoli il molisano Luciano.

Un certo riequilibrio geografico si poteva ottenere con le vice-presidenze, ma nell'ultima tornata al presidente molisano sono stati affiancati due vice siciliani e la rappresentanza del nord nel CdA, già limitata a tre consiglieri su dieci, non è riuscita ad ottenere nemmeno una vice-presidenza.

E' del tutto evidente che non si fa riferimento alle persone e alle loro capacità manageriali, ma non è chi non veda che gli azionisti di maggioranza assoluta (i fori del nord, che versano più dei due terzi dei contributi annuali) sono del tutto sottorappresentati. In altre parole: la maggioranza del capitale non è capace di esprimere suoi idonei rappresentanti alla gestione della Cassa e delega la funzione a quelli della minoranza.

Il problema quindi non è dei fori del sud, ma di quelli del nord, che non sanno eleggere nel Comitato dei Delegati colleghi che, non solo abbiano doti e capacità specifiche per occuparsi dei problemi previdenziali e finanziari, ma siano anche in possesso dell'indispensabile formazione 'politica' per cercare e ottenere il consenso, prima di tutto fra i delegati geograficamente affini, e poi fra quelli più distanti dal loro paesello.

Ma un'attenta scelta dei delegati non è sufficiente a garantire una rappresentanza efficiente. Proseguendo nella metafora introduttiva: è ora che gli azionisti di maggioranza siano scelti anche in ragione del numero di quote che posseggono (fuor di metafora: dei contributi che versano) e non solo per il loro numero e per il numero dei distretti di cui sono espressione. In riferimento a quest'ultimo criterio mi domando perché, ad esempio, i distretti di Caltanisetta, Trento o Campobasso, che hanno circa 1500 iscritti, devono avere un delegato sicuro, quando negli altri distretti il numero degli iscritti necessari sale a circa 3000? Se proprio dobbiamo prendere in considerazione il criterio territoriale, facciamolo a livello regionale, in modo da riequilibrare le rispettive rappresentanze.

E' giunto il momento che anche nei nostri fori ci si renda conto che un patrimonio di otto miliardi di euro, che cresce di circa un miliardo all'anno, deve essere sorvegliato e gestito con assidua cura da chi contribuisce di più al suo incremento e da chi è espressione di un numero maggiore di iscritti. Basterà prevedere una formula matematica che determini il numero dei delegati in base al numero degli iscritti alla Cassa di una regione in rapporto con i contributi che versano e si avrà una delegazione più rappresentativa della categoria.

Governare, prima che un diritto della maggioranza, è un suo ineludibile dovere.

Bergamo 12 settembre 2014

Carlo Dolci



di Bracotone

Si è accertato che le mosche non sono apportatrici di calamità. Ho pertanto deciso di non ucciderle più come ho fatto finora, ma di lasciarle vivere in pace. Sto studiando ora le zanzare. Può darsi che anche queste bestiole meritino comprensione.

Secondo me i vini da pasto, per non nuocere ed essere gustati di più, dovrebbero avere da 10 gradi e mezzo a dodici gradi e mezzo, non meno e non di più.

Il gatto non si allontana da casa sua mai più di cinquanta metri, dorme per metà della sua vita e per l'altra metà si riposa.

Vedo che sono un po' fuori tema. Torniamo a noi. La soppressione dei tribunali periferici. Che errore. Con i vecchi tribunali la giustizia era lì con noi dove nasceva e dove giudicava. Con i tribunali lontani la giustizia pare ed è in effetti un'altra, non è più nel suo ambiente. E lo stesso si può dire per le preture, anch'esse scomparse.

Sono in favore dell'amnistia e dell'indulto. Vi rendete conto che nelle carceri stanno reclusi il doppio di quanti potrebbero essere reclusi?

Io Miss Italia, fossi stato la RAI, l'avrei lasciata in onda. Fa sempre piacere vedere qualche bella ragazza.

Penso che il mobile più utile che sia stato regalato da Dio agli uomini sia il letto. Ve lo immaginate un ammalato senza letto?

Pensate anche come sarebbe diverso il mondo se non fossero stati inventati il pallone, la ruota e costruite le chiese.

Non appena laureato conobbi l'avv. Giovanni Tomasini, nato nel 1884, detto l'aocat di ache perchè era specializzato nelle cause redibitorie che sorgevano tra i contadini a seguito delle compravendite di animali. Ebbene, nel suo studio teneva un bel gatto che utilizzava come fermacarte. E il gatto si muoveva solo se lo spostava l'avvocato.

Ricordo che una volta non sapevo rispondere per la controparte a una sua citazione. Ebbene l'avv. Tomasini mi aiutò a stendere la comparsa per il convenuto, da me assistito. Altri tempi, altri mores.

Leggo ancora un vecchio albo. Ci sono l'avv. Vincenzo Pipia, che di notte invitava le prostitute a non prostituirsi, e l'avv. Giovanni Battista Villa, morto a 101 anni.

Nel mio studio ho messo in quadro un bando del Conde de Siruela ai tempi di Filippo Quarto di Spagna, in vigore in Lombardia nel giugno del 1641. Ecco come viene qualificata la popolazione a cui il bando è diretto: Feudatari, nobili, mediocri, vili e plebei.

Il nostro presidente dell'Ordine, allora Camillo Graf, riuscì a far venire a Bergamo dal Piemonte il Presidente del Tribunale Guglielmi. Questo magistrato era un fervente tifoso del Torino, e, quando il Torino vinceva, mentre era impegnato nelle separazioni giudiziarie illustrava a voce agli avvocati e ai coniugi presenti il perchè il Torino aveva vinto, e quando aveva perso, il perchè aveva perso parlando e agitandosi talvolta per venti minuti e oltre tra lo stupore e lo sconforto dei coniugi e dei legali. Incredibile, ma fu così per tutti gli anni in cui il Guglielmi rimase a Bergamo.

Il tempo passa, amici miei. Proporrei a Dio di sopprimere la morte, i reati, le malattie. Per il resto il mondo potrebbe andare. Che ne dite?

Vi saluto con affetto



GOCCE DI PIOGGIA

Camminare sotto gocce di pioggia leggere come piume d'airone, affacciarsi di sera al verone inseguendo chimere di sogni. Sotto fioriti cotogni amare d'estate fanciulle fatate con occhi turchini, la notte passare supini con frotte di tenui pensieri, volando con battiti neri di tacite ali, dall'ieri bagnato all'oggi assolato verso il dorato domani.

Luciano Andreucci

IL (VECCHIO) FASCICOLO

Guarda irritante, (certo mi cogliona), sfiancato, scolorito, rabberciato; porta i segni di quello che ha passato, perché il tempo consuma e non perdona. Non riesco a odiarlo come si conviene; come me già fu snello, or s'è ingrassato, certo è un nemico... stranamente amato: che ci vuoi far, siamo invecchiati insieme!

Bergamo 2005

LA SENTENZA

Sai che ammucchiata sul duecentottanta che domenica fa Portaportese! un corpoacorpo a botte avute e rese come crociati e Turchi in Terrasanta. Se non era per uno che ha strillato, una zingara svelta di zampino gli svuotava marzuppo e borsellino, a un burino distratto e stralunato. ...ma voce ha gridato: "daje un calcio, un calcio in culo a 'sta impunita e zozza!" Titta fa il boia, ma c'è troppo intralcio, allunga il piede: quella scansa via e alla fermata sguscia di carrozza. Si vede le spettava l'amnistia.

03.05.1992

MASCHERE

In questo carneval di fine vita la maschera mia assai intristita porto in giro per la città a rimirar l'altrui felicità.

Amori, amicizie, odi, rancori, ribalderie, turpitudini, viltà, tutto si nasconde nella cartapesta di questo mondo fintamente in festa. E voi che udite queste mie parole, ditelo all'esultante vostra prole, che la vita è sogno molto vario sul quale cala subito il sipario, che si vive sol quasi per soffrire mentre si nasce per alfin morire.

Luciano Andreucci

VIGILIA ELETTORALE

Cosa narrare in versi datoconciossiaché non saprei cosa dire ne su chi, ne su che? Proclameremo al popolo curioso, non poi tanto, che le cose schifose

van trattate col quanto? e che non resti infine, (voi capite perché), frugato in ogni dove che domandarsi: beh?! Quanto al villan che dire? rimane intatto il dramma: non ebbe cacio e pere neppure dalla mamma. Certo la rifessione, per non passar per fesso, non andrà poi lontano dal domandarsi: e adesso? Voi mi dirette: è vero! ma se vogliam mangiare inghiottiremo rospi pur senza masticare? Aspettate e vedrete sconfitti in folte schiere impetrar dai vincenti un impiego da usciere; e forse, "mi consenta", persino un cavaliere accompagnare a piedi l'azzoppato destriere... E questo riferisco, per chiudere la lista, siccome ipotizzato da un suo amico ottimista. Bergamo Senza data, ma sempre valida.

Bergamo Senza data, ma sempre valida.

